

NRGNR [REDACTED]

NGIP [REDACTED]

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il Giudice, David Calabria:

-Letti gli atti del procedimento sopraenumerato nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato ex art.615 ter c.p.

-Esaminata la richiesta di archiviazione, fissata, a seguito di opposizione, udienza camerale, uditi difensori ed a scioglimento della riserva ivi assunta;

-Rilevato che la richiesta di archiviazione non può essere accolta. In effetti la circostanza che l'indagato non fosse in possesso della password per accedere al "profilo Messenger" utilizzato dalla parte offesa [REDACTED] non consente affatto di escludere la sussistenza del reato. L'ipotesi, infatti, che il [REDACTED] si sia potuto giovare di una disattenzione della moglie (la quale avrebbe "lasciato aperta" la pagina relativa alle conversazioni andava intrattenendo attraverso la predetta applicazione è, per l'appunto, solo una ipotesi, che non trova alcun ancoraggio in quanto denunciato dalla parte offesa (e che, in ogni caso, non sarebbe idonea a privare di rilievo penale la condotta di "illecito mantenimento" nel sistema);

-Ricorrono, pertanto, alla stregua dei canoni giudizio propri del presente procedimento, gli estremi tutti per l'esercizio dell'azione penale, in presenza di tempestiva istanza di punizione;

PQM

Visto l'art. 409, co.5, c.p.p.

Ordina l'imputazione coatta e dispone l'immediata restituzione degli atti al P.M. perché vi provveda entro 10 gg.

Venezia, 14.10.2019

Il giudice


TRIBUNALE ORDINARIO - VENEZIA
D E P O S I T O

14 OTT. 2019

IL CANCELLIERE
Maria Daniela GHERGHIA